

I.

**RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO**

sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1904-905 (1).

(Relatore on. FALLETTI).

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il bilancio di previsione del Fondo per l'emigrazione approvato dal Parlamento in conformità dell'articolo 28 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1904, n. 23, e dell'articolo 181 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, stabiliva:

l'entrata in . . . . .	L.	2,200,500
e la spesa in . . . . .	"	2,170,500

con una differenza di lire 30,000 a favore dell'entrata, dovuta al fatto che la Giunta generale del bilancio, nel proporre una riduzione di lire 30,000 al capitolo 14 della spesa, riflettente gli addetti dell'emigrazione, non aveva accresciuto di egual somma, il capitolo 32, per acquisti di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, come prescrive il citato articolo 28 della legge.

Le risultanze dei primi sette mesi di esercizio non riuscirono però del tutto conformi alla previsione, e, poichè, in qualche parte, questa dovette subire importanti modificazioni, fu presentato il progetto per l'assestamento del bilancio, che, essendo stato approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza secondo il disposto della legge e del regolamento suddetti, viene ora sottoposto alla approvazione della Camera col presente disegno di legge, nel quale l'importo complessivo, sia dell'entrata, sia della spesa, figura in lire 2,150,000; con una differenza, in confronto degli stati di previsione, di lire 50,500 per l'entrata di e lire 20,500 per la spesa, tenuto conto

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari (Camera dei Deputati)* — *Legislatura XXII.* — *Sessione 1904-905.* — *Stampato 135-A.* — *Seduta del 10 giugno 1905.*

sempre della non avvenuta assegnazione al cap. 32 della somma di lire 30,000, in occasione dell'esame della previsione per parte della Giunta generale del bilancio, come sopra si è detto.

La variazione di lire 50,500 in meno sulla previsione dell'entrata dipende:

1° Da una maggiore entrata, per rendita patrimoniale, da rinvestirsi in rendita come dispone l'articolo 28 della legge sulla emigrazione lire 64,000;	
2° Da una maggior somma prevista sulle entrate diverse in . . . . .	(a) L. + 15,500
3° Da una minore entrata per contributo a carico dei vettori. . . . .	„ - 130,000
	<hr/>
Differenza in meno . . . . .	L. 50,000

La variazione di lire 20,500 sulla previsione della spesa dipende:

1° Da una maggiore spesa ordinaria al capitolo 13 . . . . .	L. + 10,000
2° Dalla aggiunta del nuovo capitolo 31 <i>bis</i> per maggiori spese straordinarie . . . . .	„ + 60,000
3° Da minori spese ordinarie (capitolo 15) . . . . .	„ - 30,000
4° Da minori spese sulla categoria del movimento dei capitali (capitolo 32). . . . .	„ - 60,500
	<hr/>
Differenza in meno . . . . .	L. 20,500

#### Esame delle variazioni avvenute nell'entrata.

Secondo l'articolo 28 della legge sull'emigrazione, ogni reddito eventuale, dipendente dalla legge stessa, deve versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per essere reinvestito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, per la parte del reddito stesso, che non sia devoluta a soddisfare le spese per il servizio ordinario dell'emigrazione, la quale parte è tenuta in conto corrente dalla Cassa depositi e prestiti all'interesse del 2. 20 per cento

La maggiore somma per rendita patrimoniale indicata al capitolo 1° in lire 4000, si riferisce al conto corrente.

Dal conto degli interessi semestralmente liquidati, per questo titolo,

(a) L'indicazione in lire 15,000, nel disegno ministeriale è dovuta ad un semplice errore di calcolo.

figurano, nell'ultimo biennio, presso la Cassa depositi e prestiti, le seguenti cifre:

1° semestre 1903 . . . . .	L.	10,155. 90
2° semestre 1903 . . . . .	„	13,329. 50
1° semestre 1904 . . . . .	„	10,296. 81
2° semestre 1904 . . . . .	„	13,015. 47
Totale . . . L.		<u>46,797. 66</u>

L'interesse sul conto corrente fruttifero si aggira, quindi, sulle 23,000 lire all'anno, mentre, con l'aumento di lire 4000 nell'assestamento, si prevede solo in lire 20,000.

È d'uopo però considerare che, quando la Commissione di vigilanza approvò l'assestamento nel febbraio scorso, quattro mesi mancavano ancora alla fine dell'esercizio. Quindi non si può biasimare che la previdenza sia stata mantenuta in limiti modesti, tanto più trattandosi di reddito fluttuante, che circostanze imprevedibili possono, da un momento all'altro, modificare.

La maggior somma indicata al capitolo 2° dell'entrata, in lire 60,000, si riferisce ai rinvestimenti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

I depositi di titoli esistenti attualmente presso la Cassa depositi e prestiti sono oggi rappresentati:

a) da n. 4204 obbligazioni ferroviarie 3 per cento, che importano un interesse annuo netto per il 1904-905 di . . . . . L. 48,640. 28

b) da lire 128,445 di consolidato di rendita 5 per cento cui corrisponde l'interesse annuo netto di . . . . . „ 102,756. „

Sono inoltre in corso le iscrizioni di due depositi, e, cioè, l'uno di lire 18,865 di rendita 5 per cento acquistata di recente, cui corrisponde l'interesse netto di . . . . . „ 15,092. „

l'altro di lire 20,000 di rendita, cui corrisponde l'interesse netto di . . . . . „ 16,000. „

Si avrebbero quindi in tutto . . . L. 182,488. 28 di rendita netta, mentre, tenuto conto dell'aumento suddetto in lire 60,000 sulla previsione, figurano nell'assestamento, per questo titolo, sole lire 134,000.

Tralasciando i due rinvestimenti, per i quali sono tuttora in corso le relative operazioni presso la Cassa depositi e prestiti, il reddito delle somme impiegate in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, figurerebbero in lire 151,396. 28, con una lieve differenza in più di lire 17,396. 28 su quella assegnata nel bilancio di assestamento.

Tale differenza è dovuta al fatto che non si tenne conto, nel calcolo per l'assestamento, dell'impiego di circa 680,000 lire in rendita 5 per cento effettuato il 25 febbraio 1905 e riguardante, per gli interessi, il 1° semestre 1905.

La maggiore entrata proveniente da questo impiego figurerà nel conto consuntivo 1904-905.

La maggior somma di lire 15,500, di cui al capitolo 7, si riferisce alla quota dovuta al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio di raccolta, tutela e trasmissione, nel Regno, dei risparmi degli emigranti affidato al Banco di Napoli dalla legge del 1° febbraio 1901, n. 24.

Nel bilancio di previsione, tale cespite di entrata del Fondo per l'emigrazione figurava solo *per memoria*, perchè il Banco di Napoli non aveva ancora presentato al Ministero del tesoro il conto della gestione relativa al servizio degli emigranti come prescrive l'articolo 5 del regolamento per l'applicazione di detta legge.

Alla Cassa depositi e prestiti furono versate dal Banco di Napoli per detto titolo, in data delli 6 giugno 1904, lire 16,564. 35, le quali rappresentano gli utili netti accertati nel 1903, che figureranno nel consuntivo dell'esercizio; e però, in base a tali risultanze, si è creduto di poter proporre, in sede di assestamento, per l'esercizio successivo, la cifra di lire 15,000. Se non che, questa somma dovrà subire una considerevole riduzione nel consuntivo 1904-905.

Risulta infatti dal rendiconto del Banco di Napoli, per il servizio degli emigranti durante il 1904, che gli utili si realizzarono in . L. 132,258. 68 e le spese in . . . . . „ 131,102. 40

onde gli utili netti in . . . . . L. 1,156. 28  
e la spesa spettante al Fondo per l'emigrazione in . . . . . „ 578. 14

Tale esiguo provento è, anzi tutto, dovuto al fatto che, per combattere la concorrenza bancaria nello invio dei risparmi degli emigranti in Italia, il Banco di Napoli ha dovuto sensibilmente ridurre i diritti a titolo di commissione, che, a norma dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1904, n. 24, vengono riscossi nella misura da fissarsi, secondo le circostanze e le località, dai Ministeri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, d'accordo col Banco.

Altra causa poi della diminuzione degli utili netti sulle rimesse degli emigranti, sarebbe la spesa di lire 7500 sostenuta dal Banco di Napoli, per lo invio in America di un funzionario per sistemare il servizio dei vaglia presso i corrispondenti del Banco.

Sembra però che il Commissariato voglia sollevare eccezioni alla attribuzione di detta spesa in diminuzione degli utili sui quali viene fissata la quota

a favore del Fondo dell'emigrazione, cosicchè la detta cifra di lire 578. 14, non può ancora considerarsi come definitiva.

La minore entrata di lire 130,000 riflette i capitoli 4 e 5.

Al capitolo 4 " *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti* ", si ha una diminuzione di lire 100,000 a motivo della scemata emigrazione verso gli Stati Uniti nei primi mesi dell'esercizio.

Risulta però, dalle informazioni assunte, essersi verificata una sensibile ripresa di quella corrente emigratoria nei decorsi mesi di marzo e aprile, cosicchè è probabile non perduri, in così bassa misura, il lamentato minor provento della tassa suaccennata negli esercizi futuri.

Al cap. n. 5 " *Depositi fatti dai vettori nel pagamento degli stipendi e dell'indennità d'arma, dovuti ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti, e delle indennità diverse dovute ai medesimi ed ai commissari viaggianti* ", si ha una diminuzione di lire 30,000, dovuta, come quella di cui all'articolo precedente, alla diminuita emigrazione verso gli Stati Uniti, e, conseguentemente, al minore numero di viaggi, che occasionò, durante l'esercizio finanziario, un'economia, per quanto ha tratto alle competenze dei commissari di bordo, istituiti dall'articolo 11 della legge sull'emigrazione.

Su questo punto è necessario alquanto soffermarci.

In esecuzione della citata disposizione di legge, il Ministero della marina assegna attualmente al servizio dell'emigrazione 48 medici militari, il cui stipendio, secondo la legge stessa, è a carico dei vettori e viene, da questi, anticipato, in misura approssimativa, prima della partenza di ciascun piroscalo, mentre, a sua volta, il Fondo per l'emigrazione rimborsa lo stipendio al Ministero suddetto.

Secondo questo sistema che, nella pratica, si dimostra piuttosto complicato, ma che, in sostanza, corrisponde alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sembrerebbe che la spesa relativa allo stipendio dei medici militari dovesse rappresentare, agli effetti finanziari, per il Fondo dell'emigrazione, una partita di giro.

Effettivamente però ricade sempre a carico del Fondo per l'emigrazione una parte di detta spesa, dovuta alla differenza fra la somma rimborsata al Ministero della marina e quella versata dai vettori.

Ciò dipende dal fatto che i vettori pagano soltanto lo stipendio del medico di bordo, con decorrenza dall'antivigilia della partenza a due giorni dopo il ritorno in Italia, mentre, al Ministero della marina, lo stipendio viene rimborsato per l'intero anno.

Qualora, pertanto, i medici militari di bordo, ritornati in Italia, non possano subito riprendere imbarco, durante il loro soggiorno nei porti del Regno lo stipendio non è più a carico dei vettori.

Tale inconveniente si verifica specialmente durante i periodi dell'anno nei quali è più considerevole il numero degli emigranti e parecchi piroscafi partono, a breve intervallo l'uno dall'altro, imbarcando, come commissari, ufficiali di marina con un medico civile, la quale circostanza sospende poi, nel modo accennato, il servizio dei medici militari. L'onere relativo a carico del Fondo dell'emigrazione è stato accertato in lire 6647. 81 nell'esercizio 1902-1903 e in lire 14,107. 29 nell'esercizio 1903-1904.

Occorre rimediare a questo stato di cose, che non è conforme agli intendimenti del legislatore, il quale pose a carico dei vettori i medici di bordo.

Una Commissione costituita da due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri della marina, del tesoro e degli affari esteri sta studiando una riforma alla legge circa questi medici di bordo, nel senso di reclutarli fra medici civili e, possibilmente, fra quelli che hanno appartenuto alla marina da guerra, istituendo un corpo autonomo alla disposizione del Commissariato.

Una simile riforma risponderebbe ai seguenti fini :

1° di non intralciare la carriera dei medici militari della regia marina, la quale, dal contingente aumentato nei gradi subalterni per il servizio dell'emigrazione, trovasi ora *di molto rallentata*;

2° di rendere disponibile un maggior numero di medici, funzionanti da commissari di bordo, tanto più ora che le esigenze dell'armamento delle navi da guerra rende sempre meno possibile la destinazione, a bordo delle navi adibite al trasporto degli emigranti, di ufficiali di marina investiti della funzione di commissari di bordo quando la direzione sanitaria sui piroscafi sia affidata ad un medico civile;

3° di provvedere, gratuitamente, alla visita medica degli iscritti di leva all'estero.

Non si può però prevedere se tali provvedimenti verranno adottati senza modificazione, tanto più che il Commissariato riterrebbe opportuno lo affidare il servizio di bordo ai medici militari per la maggiore autorità che possono avere in confronto dei medici civili.

Infine, con la sorveglianza a bordo in occasione del trasporto di emigranti in viaggio transoceanici, si collega anche un'altra questione, e, cioè, quella relativa alla necessità di migliorare le condizioni dei secondi medici di bordo, destinati, come prescrive l'articolo 124 del regolamento, a bordo dei bastimenti pel trasporto degli emigranti, quando questi superino il numero di 700 e in ogni caso in cui il Commissariato, di comune accordo col Ministro dello interno, ne ravvisi la opportunità.

Questi medici, i quali sono reclutati fra liberi professionisti e debbono essere muniti dei requisiti indicati nel suddetto articolo 124 del regolamento, hanno responsabilità identica a quella dei regi commissari di bordo, medici militari o tenenti di vascello, mentre sono miseramente retribuiti. Infatti non godono di una posizione stabile, e vengono, al più, adibiti per quattro viaggi all'anno, percependo, a mala pena, mille lire annue, ossia 200 per viaggio, con perdita, bene inteso, della loro clientela nel Regno.

Tali medici, alcuni dei quali hanno un contratto annuale ed altri sono avventizi, trovansi completamente in balia dei vettori, che ne sostengono la spesa, e naturalmente procurano di restringere questa nei più ristretti limiti che sia possibile.

Spesso poi, questi medici non sono neppure arruolati direttamente dai vettori, ma da mediatori, che, percependo esagerati compensi, esercitano a loro carico un indebito sfruttamento.

La legge sull'emigrazione, la quale sanzionò tanti e giusti provvedimenti per sottrarre agli artigli della speculazione gli emigranti, lasciò poi indifesa una parte di quel personale sanitario, che, pure, sì importante parte ha nel servizio dell'emigrazione.

È una lacuna questa che bisogna colmare e sulla quale la Giunta generale del bilancio tanto più crede di richiamare oggi la vostra attenzione, che, proprio, in questo momento un'altra Commissione istituita per la riforma del titolo 4° del regolamento per l'applicazione della legge sulla emigrazione " Trasporto di emigranti in viaggi transoceanici „ propone di elevare, da lire 8 a 15, la diaria attualmente dovuta ai medici militari.

#### Esame delle variazioni avvenute nella spesa.

Al capitolo n. 13 " *Spese di viaggio e di indennità di missione a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali, tanto all'estero che all'interno* „ si propone un aumento di lire 10,000.

Visto che, in sede di previsione, si era istituito per i suddetti servizi un apposito capitolo e ai medesimi si era anche provveduto con più larghi mezzi, la vostra Giunta ha creduto opportuno di chiedere schiarimenti al Commissariato sullo impiego della maggior somma proposta in sede di assestamento.

D'altra parte, poichè ai capitoli 2 e 12 si parla di indennità dovuta agli ispettori viaggianti i quali, per quanto non sieno compresi nel ruolo del personale adibito al Commissariato, pur tuttavia da esso dipendono, e, come tali, potrebbero forse percepire indennità anche sul capitolo 13, su questo punto si vollero schiarimenti, per togliere qualsiasi dubbio che, indifferente-

mente, si potessero attingere somme sui tre capitoli 2, 12, 13 per uno stesso servizio.

Al riguardo è stato risposto quanto segue:

“ Nel bilancio dell'esercizio 1904-905 venne, in seguito a deliberazione della Commissione di vigilanza, ripartito il capitolo dell'esercizio precedente, il quale era intitolato: *Stipendi degli ispettori viaggianti e spese di viaggio e di indennità ai commissari, ispettori viaggianti, ispettori dell'emigrazione, incaricati del Commissariato, tanto all'estero che all'interno.*

“ La parte riguardante lo stipendio, indennità di residenza, contributo al fondo pensioni dei quattro ispettori viaggianti, il cui ruolo è stabilito dall'articolo 34 del regolamento 10 luglio 1901, venne compresa nello stanziamento del capitolo 2 intitolato: *Stipendi e indennità di residenza degli ispettori viaggianti* „.

“ In altro capitolo (n. 12) vennero comprese le spese di viaggio e di indennità di missione agli ispettori viaggianti sopra indicati, per missioni che essi, in virtù dell'ufficio loro, debbono compiere continuamente all'estero e all'interno.

“ Infine, in un capitolo speciale (n. 13) vennero comprese le spese di viaggio e di indennità di missione a funzionari del Commissariato o per incarichi speciali tanto all'estero che all'interno.

“ Le spese comprese in quest'ultimo capitolo non debbono essere confuse con quelle di missione degli ispettori viaggianti, alle quali si provvede con lo stanziamento del capitolo 12.

“ Il Commissariato, in casi speciali, e quando non abbia disponibili i quattro ispettori, si vale per ispezioni, missioni, ecc., dell'opera degli altri funzionari comandati all'estero, dei regi consoli all'estero, ed anche di delegati provvisori, in base alla facoltà concessagli dall'articolo 159 del regolamento.

“ Lo stanziamento del capitolo 13, fissato nella misura di lire 15,000 per l'esercizio finanziario 1904-1905 è stato proposto nella identica misura in sede di previsione per l'esercizio futuro.

“ L'aumento proposto col bilancio di assestamento deve essere devoluto al pagamento delle spese di alcune missioni le quali, per la loro durata, hanno superato i calcoli preventivi fatti dall'Ufficio. Deve citarsi, fra le altre, la missione del capitano Baccari al Congo.

“ Inoltre, coll'aumento proposto, si farà fronte alle spese di alcune missioni affidate ai RR. Consoli, nel limite delle loro circoscrizioni, per procedere a verifiche ed inchieste da farsi con prontezza per le quali, spese volte, sarebbe stato inutile e più costoso l'invio di un ispettore o di altro incaricato „.

Queste informazioni, mentre giustificano il proposto aumento di lire 10,000, spiegano anche come lo stanziamento complessivo di questo capitolo abbia uno scopo assai diverso da quello dei capitoli 2 e 12. Nondimeno, poichè lo stanziamento assegnato al capitolo 2 non si riferisce alle spese degli ispettori viaggianti durante la loro permanenza all'estero, sarebbe bene, per maggior chiarezza, che il capitolo 2 fosse così redatto: " stipendi e indennità di residenza a Roma degli ispettori viaggianti „. Di più, per le ragioni più sopra espresse, converrebbe aggiungere in fine del testo del capitolo 13 le parole " esclusi gli ispettori viaggianti „.

Al capitolo 15 " *Competenze ai medici o ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzioni ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo* „ si ha una diminuzione di lire 30,000, la quale è giustificata dalle stesse ragioni indicate al capitolo 5 dell'entrata, e riferentisi alla diminuita emigrazione verso gli Stati Uniti.

La variazione più importante è quella consistente nella aggiunta del capitolo 31-bis " *Indennità ai regi Uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero* „ con uno stanziamento di lire 60,000.

Prima che fosse in vigore la legge sull'emigrazione, gli iscritti di leva, residenti all'estero, erano tenuti agli stessi obblighi di quelli residenti nel Regno, ma erano ad essi accordate due facilitazioni:

a) di far valere i loro diritti alla riforma dinnanzi alla regia Legazione od al Consolato, più vicini al luogo di loro residenza all'estero, ottenendo, a tal fine, volta per volta, analoga autorizzazione dal Ministro della guerra;

b) di essere arruolati per procura dai rispettivi Consigli di leva, salvo l'obbligo di rimpatriare in occasione della chiamata alle armi della loro classe.

Con l'articolo 33 della legge sulla emigrazione due importanti innovazioni vennero recate alle disposizioni per il reclutamento dell'esercito ed a quella sulla leva marittima, e precisamente:

1° con lo affidare il servizio della leva, all'estero, alle regie Autorità diplomatiche e consolari.

2° con la dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, sino a che duri la loro residenza all'estero e, salvo il caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, agli iscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di avere raggiunto il 16° anno di età, in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia) Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco).

Gli effetti limitati delle facilitazioni concesse agli iscritti residenti all'estero prima che entrasse in vigore la nuova legge sull'emigrazione, rende-

vano assai facile e poco dispendioso il compito degli Uffici consolari. Se non che, le cose mutarono dopo che furono applicate le disposizioni di detta legge, come lo prova il seguente prospetto, tolto da un rapporto del Ministero della guerra al Commissariato dell'emigrazione, dal quale risulta che le operazioni di leva eseguite presso i Consolati, sono ora in numero dieci volte maggiore.

CONSOLATI	OPERAZIONI eseguite prima della legge sull'emigrazione		OPERAZIONI eseguite dopo la legge sull'emigrazione	
	Inscritti visitati		Inscritti a cui riguardo si eseguirono operazioni di leva	
	nel 1899	nel 1900	nel 1901	nel 1902
Londra . . . . .	25	27	303	370
Parigi . . . . .	19	30	247	432
Marsiglia . . . . .	23	36	275	580
Nizza . . . . .	2	4	247	320
Lussemburgo . . . . .	20	33	608	753
Ginevra . . . . .	11	8	316	390
Zurigo . . . . .	71	14	258	375
Trieste . . . . .	5	4	217	270
Tunisi . . . . .	52	46	354	472
New York . . . . .	455	610	1,154	2,302
Philadelphia . . . . .	»	»	407	1,430
Chicago . . . . .	50	62	216	502
S. Paolo . . . . .	124	167	325	394
Buenos Ayres . . . . .	126	225	609	769
	983	1,236	5,536	9,368.

Dopo il 1901 cominciarono a pervenire, al Ministero degli affari esteri, numerose richieste dei consoli per maggiori assegnazioni dipendenti dal servizio di leva.

Una Commissione fu allora nominata in persona di un delegato per ciascuno dei tre Ministeri, degli affari esteri, della guerra e della marina, al fine di esaminare le domande dei consoli e proporre i necessari provvedimenti.

In seno alla Commissione fu subito sollevata la questione pregiudiziale,

nel senso di decidere dove si dovessero attingere i mezzi per provvedere alla spesa della leva all'estero. E il parere dei tre commissari, fu unanime nel ritenere che tali spese dovessero essere a carico del Fondo della emigrazione, trattandosi di servizio a beneficio esclusivo degli emigranti.

La Commissione poi, per potersi pronunciare sulle domande dei consoli, non ritenendo sufficienti i dati da questi trasmessi circa l'andamento delle operazioni di leva all'estero col nuovo sistema, diramò apposito questionario ai vari Uffici consolari.

In base poi alle ottenute risposte, la Commissione stessa propose:

1° di assegnare un impiegato straordinario ai Consolati che debbano provvedere ad almeno 200 operazioni di leva, tenendo conto del fatto che il minimo delle operazioni presso ogni circondario in Italia raggiunge il numero di 300, al quale servizio si provvede con un commissario di leva, il cui compito è facilitato dagli scritturali militari, non che della circostanza che, presso molti Consolati, le dette operazioni superano il migliaio;

2° concedere un compenso per affitto di locali ai Consolati, che provvedano annualmente ad oltre 200 iscritti;

3° ai consoli i quali provvedano a meno di 200, ma tuttavia ad un numero ragguardevole di iscritti, concedere una gratificazione;

4° non tenere conto delle spese di cancelleria;

5° nello stabilire, tanto lo stipendio dell'impiegato straordinario quanto la gratificazione e le spese per i locali, tener conto delle proposte dei consoli, come fondate sopra la esatta conoscenza del costo della vita per la retribuzione dovuta all'impiegato, del fitto dei locali, ed infine sulla possibilità, o meno, di adibire sia l'attuale personale, sia i locali di alcune cancellerie alla visita di leva degli emigranti, senza perturbare il servizio consolare.

La questione pregiudiziale, se debbano essere a carico del Fondo per l'emigrazione le spese di leva all'estero, fu risolta in senso negativo dal Consiglio dell'emigrazione.

Lungamente ne discusse la Commissione parlamentare di vigilanza, la quale approvò lo stanziamento, condizionando tale sua deliberazione alla gratuità assoluta della visita medica, senza che gli iscritti debbano provare il loro stato di povertà, e alla presentazione di un progetto di legge per disciplinare il servizio della leva all'estero.

In ordine alle spese della visita medica, giova osservare che queste erano a carico dell'emigrante anche prima dell'applicazione della recente legge sull'emigrazione, e che, ove la si renda ora gratuita, la relativa spesa non potrà essere erogata sulle 60,000 lire suddette, le quali sono, a mala pena, sufficienti per le attribuzioni maggiori al personale e l'ampliamento dei locali dei Consolati.

Studi però sono in corso, d'accordo fra il Ministero degli affari esteri e quello della marina, per rendere la visita medica gratuita, incaricandone i medici di bordo.

In quanto alla riforma della legge sulla emigrazione nelle disposizioni relative al servizio militare, è bene osservare che, in altri Stati, si accordano agli emigranti larghezze maggiori di quelle accordate nella legge nostra.

È poi noto che, nella maggior parte dei casi, i figli dei nostri emigranti, nati all'estero, non hanno i mezzi per recarsi in patria a soddisfare il servizio militare e, pertanto, o diventano renitenti o acquistano la nazionalità estera.

Circa l'onere della detta spesa di leva, il Ministero degli esteri eccepisce che non può essere a suo carico, visto che si tratta di servizio estraneo alle sue funzioni.

I Ministri della guerra e della marina, per parte loro, accampano il consolidamento dei rispettivi bilanci.

Infine vi è chi sostiene che, se anche la legge sull'emigrazione, nell'affidare, all'articolo 33, ai Consolati il servizio della leva all'estero, tace sui mezzi finanziari all'uopo occorrenti, non debba ritenersi tale servizio escluso da quelli che, secondo l'articolo 28 della legge stessa, sono a carico del Fondo per l'emigrazione.

Tutte queste ragioni però, per quanto abbiano il loro valore, non distruggono la penosa impressione che desta lo attingere, per un servizio pubblico richiesto unicamente dall'interesse della difesa nazionale, a quel Fondo per l'emigrazione che è necessario aumentare perchè venga esercitata, in modo efficace, l'azione di tutela spettante allo Stato su 4 milioni di italiani emigrati all'estero.

La Giunta generale del bilancio, quindi, mentre approva lo stanziamento con le condizioni poste dalla Commissione parlamentare di vigilanza, fa voti perchè si trovi, in avvenire, il modo di sgravare dalle spese di leva il Fondo per la emigrazione, specialmente nel caso in cui venisse aumentato lo stanziamento complessivo del Ministero della guerra.

In quanto alla entità della somma proposta in lire 60,000, essa non è esagerata ove si consideri che buona parte della medesima sarà assorbita da pochi Consolati, presso ciascuno dei quali esiste un numero di iscritti non inferiore a quello di parecchi circondari del Regno, il che adesso accade per New York ove risiedono poco meno di 400,000 italiani.

Siccome però le operazioni di leva si compiono generalmente da maggio a dicembre, così potrà accadere che, per un certo periodo dell'anno, il personale adibito al servizio di leva rimanga, inutilmente, a carico del Fondo per l'emigrazione. E, in considerazione di ciò sarebbe bene che lo stesso

personale venisse destinato, quando non attenda alla leva, ad alcune mansioni richieste dal servizio dell'emigrazione, con risparmio delle indennità oggi dovute per quelle stesse mansioni ai consoli, in modo che una piccola parte delle 60,000 lire possa andare a diminuzione dello stanziamento del capitolo 13 sul quale possono essere, giusta l'articolo 189 del regolamento, erogate somme per il servizio d'ispezione che viene, talvolta, sussidiariamente esercitato dal personale dei Consolati.

#### *Comitati mandamentali e comunali.*

In seno alla vostra Giunta venne giustamente osservato come scarsa applicazione abbia avuto la legge sulla emigrazione, nella parte che riguarda la istituzione dei Comitati mandamentali o comunali.

Giova ricordare che questo fu uno dei punti più discussi della legge e che ogni maggior cura venne spiegata dal Parlamento perchè facessero parte dei Comitati suddetti persone che, per essere più a contatto con le popolazioni, rappresentassero il normale tramite fra le popolazioni stesse e il Commissariato dell'emigrazione. Si mirava così a che quest'ultimo fosse tenuto al corrente di quanto concerne la emigrazione in tutte le parti del Regno; avesse indici sicuri sulla moralità degli aspiranti alla nomina di rappresentante di vettore; ricevesse più facilmente le denunce d'infrazione alla legge. Infine, scopo del Comitato mandamentale o comunale era anche di rendere più direttamente accessibili a coloro, che intendono recarsi all'estero, quelle direzioni e quei consigli che il Commissariato avesse creduto impartire.

E la utilità di quella istituzione venne confermata dalla Commissione incaricata di compilare il regolamento, nel quale, all'articolo 27, la istituzione suddetta, da facoltativa, come prescrive la legge, venne resa obbligatoria nei comuni dove abbia sede un rappresentante di vettore.

Se non che, in questa parte, le disposizioni della legge sulla emigrazione fallirono completamente all'aspettazione.

Come si rileva dalla relazione sui servizi dell'emigrazione presentata dal Ministro degli affari esteri alla Camera il 25 marzo 1904, sono attualmente istituiti 1042 Comitati mandamentali e 2032 comunali.

Risulta però che, effettivamente, pochissimi di codesti Comitati funzionano e, fra essi, solo una ventina sarebbero stati in corrispondenza col Commissariato.

La ragione di ciò consiste nell'essere gratuita l'assistenza all'immigrazione per parte dei Comitati, e, pertanto, nella impossibilità di imporla.

Molti Comitati fecero istanza per somministrazioni di fondi, ma il Consiglio dell'emigrazione fu costretto a respingere le relative domande, spe-

cialmente sulla considerazione che una tenue sovvenzione, per ogni Comitato, anche di sole 100 lire, importerebbe per il Fondo dell'emigrazione una spesa di più di 300,000 lire annue. D'altra parte neppure sembrerebbe giustificata simile sovvenzione, visto che i Comitati debbono avere la loro sede presso i municipi, il che esclude la spesa per fitto di locali.

Degno di essere menzionato è specialmente il Comitato comunale di Napoli, che si è trasformato in un vero e proprio Ufficio di assistenza agli emigranti esercitato di concerto con le autorità. Questo Comitato, al giungere degli emigranti a Napoli, dispensa loro tutte le informazioni necessarie sul modo di procurarsi il vitto e l'alloggio, non che sul cambio della moneta; provvede al deposito gratuito dei bagagli; distribuisce le guide e le pubblicazioni varie del Commissariato agli emigranti circa i paesi nei quali si recano. A tale istituzione viene elargito un sussidio annuo di lire 2500.

A Palermo analoga istituzione esiste, a favore della quale venne fatto un lascito di lire 10,000 per la costruzione di un ricovero temporaneo per gli emigranti respinti in occasione della visita medica.

A Genova e Messina il Comitato locale funziona.

Se però facciamo eccezione dai quattro porti d'imbarco e da qualche località dove l'opera dei Comitati si confonde con le istituzioni di patronato, altròve tale opera è quasi nulla.

Certo l'istituzione dei Comitati dovrà essere riformata in occasione dei ritocchi che si annunciano alla legge sulla emigrazione, e la vostra Giunta non può che associarsi al voto espresso dal Consiglio dell'emigrazione, che i Comitati stessi si trasformino in istituti provinciali o regionali di assistenza per gli emigranti, nella quale ipotesi forse potrebbe essere giustificato un concorso pecuniario a carico del Fondo dell'emigrazione, concorso che oggi riuscirebbe onerosissimo ed inefficace.

Esposte queste considerazioni, la Giunta generale del bilancio vi propone di approvare il disegno di legge per lo assestamento del bilancio del Fondo per l'emigrazione, relativamente all'esercizio finanziario 1905-1906.

FALLETTI, *relatore.*